



COMUNE DI LACCHIARELLA

Provincia di Milano

Piazza Risorgimento, 1 - C.A.P. 20084 - Tel. 02 90578 31 - Fax 02 900 76 622
www.comune.lacchiarella.mi.it - E-mail: posta@comune.lacchiarella.mi.it
C.F. 80094250158 - P. I.V.A. 04958350151

Prot. 1271 /seg/em
Rifer.

Li, 28.01.2011

- **Spett.le Assessorato Territorio
e Urbanistica
Assessore Belotti Daniele
Nucleo 2, Lotto Rosso, Piano 6°
Via Galvani, 27
20124 MILANO**

- **Spett.le Provincia di Pavia
Assessore All'Ambiente
Invernizzi Ruggero
Via Taramelli, 2
27100 PAVIA**

- **Al Sindaco del
Comune di Giussago
Sacchi Massimiliano
Via Roma, 70
27010 GIUSSAGO (Pv)**

In relazione alla nota 11.01.11 di Regione Lombardia (prot. n. ZI 2001.0000570 del 11.01.11 firmato digitalmente da Roberto Cerretti), la scrivente Amministrazione Comunale rileva quanto segue.

Visto l'intervenuto riconoscimento del vizio che inficia il procedimento amministrativo che ha condotto Regione Lombardia a rilasciare, con decreto n. 1340 del 17.02.10, l'AIA (mancato rispetto delle prescrizioni in materia di distanza dai centri abitati), si contesta con forza la possibilità di ricorrere alla procedura di riesame ex art. 29-octies D.Lgs. n. 152/06, in luogo di procedere - in via di autotutela e/o d'ufficio - all'annullamento del citato provvedimento autorizzativo reso illegittimo da (quantomeno) il summenzionato vizio.

Il richiamo all'art. 29-octies D.Lgs. n. 152/06 appare infatti inconferente posto che la norma invocata da Regione Lombardia regolamenta ipotesi del tutto estranee alla fattispecie che ci occupa.

L'art. 29-octies L. cit. si limita ad ammettere il riesame dell'AIA unicamente in presenza dei fatti (sopravvenuti) espressamente descritti dal comma 4.

Nell'ipotesi in esame, il vizio che inficia il provvedimento amministrativo non riguarda un fatto sopravvenuto, ma attiene ad un errore in fatto (quello del presunto rispetto della distanza minima dal centro abitato) che - *traducendosi nell'errata individuazione dell'esistenza dei requisiti previsti e prescritti per il rilascio dell'autorizzazione* - inficia l'intero procedimento, rendendo illegittimo l'atto amministrativo finale.

È di tutta evidenza che l'errata individuazione del necessario requisito del rispetto di una distanza minima dal centro abitato - prescritto dalla normativa in materia - costituisce vizio di legittimità del procedimento (violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di istruttoria) che dovrà condurre all'annullamento in autotutela o alla revoca del provvedimento amministrativo adottato.

Il vizio di legittimità in esame potrà essere emendato unicamente attraverso un nuovo procedimento con lo scopo, tra l'altro, di permettere un effettivo e corretto confronto - anteriormente all'adozione del provvedimento conclusivo - tra tutte le Amministrazioni ed i soggetti interessati, in modo che siano correttamente valutati tutti gli elementi (vuoi istruttori; vuoi sostanziali) utili per la decisione finale circa il rilascio dell'autorizzazione.

VogliaTe tenere tempestivamente informato il sottoscritto Ente circa gli atti che andreTe ad assumere.

Distinti saluti.



Il Sindaco
Dott. Luigi Acerbi

